

SISMI.CA

Il nuovo sistema informativo
della Regione Calabria.

Quadro normativo e procedure di trasmissione



SEMINARIO TECNICO

09 MARZO 2017
Sala convegni
STACEC

**CONTENUTI DELLA L.R. N.37/2015 E DEL REGOLAMENTO
REGIONALE N.15/2016.
COME CAMBIA L'ITER PROGETTUALE
ED IL SISTEMA DI CONTROLLO.**



Ovidio Italiano
Ingegnere Analista STACEC

QUADRO NORMATIVO SISMICO REGIONALE

Legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37

Modifica alla legge regionale n. 35 del 19 ottobre 2009 e s.m.i. (Procedure per la denuncia degli interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica).

(BURC n. 96 del 31 dicembre 2015)

(Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui alla l.r. 29 giugno 2016, n.16)

REGOLAMENTO REGIONALE

“PROCEDURE PER LA DENUNCIA, IL DEPOSITO E L'AUTORIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CARATTERE STRUTTURALE E PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE IN PROSPETTIVA SISMICA” DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N. 37 DEL 28 DICEMBRE 2015.

(pubblicata sul BURC n. 96 del 31 dicembre 2015)

ALLEGATO 1

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DI SITO PER INTERVENTI DI TIPO EDILIZIO

Art. 3
(Autorizzazione sismica)

1. Chiunque, nel territorio regionale, intende procedere a nuove costruzioni, adeguamento, miglioramento, riparazioni ed interventi locali, nonché interventi di qualsiasi tipo su strutture rientranti nel campo di applicazione delle norme sismiche, prima dell'inizio dei lavori è tenuto a farne denuncia, ai sensi dell'articolo 93, comma 1, del d.p.r. 380/2001, trasmettendo il progetto esecutivo delle opere di cui trattasi.
2. Per le opere di cui al comma 1, prima dell'inizio dei lavori e, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 94, comma 1, del d.p.r. 380/2001, è necessario acquisire la relativa autorizzazione.
3. La denuncia, di cui al comma 1, è inoltrata direttamente al Servizio tecnico regionale (ex ufficio del Genio Civile). In ogni caso le amministrazioni comunali devono custodire e aggiornare costantemente il registro delle denunce da esibire, su richiesta, ai funzionari, ufficiali, agenti indicati nell'articolo 103 del d.p.r. 380/2001.
4. Per gli interventi di cui al comma 1, la denuncia dei lavori deve essere trasmessa dal progettista delle strutture, su delega del committente o del Responsabile unico del procedimento (RUP), nell'ipotesi di opere pubbliche, utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 1. La procedura telematica, accessibile dal sito web regionale dedicato, prevede la completa compilazione dell'istanza e la trasmissione delle dichiarazioni e di tutti gli allegati progettuali richiesti e specificati nel regolamento di attuazione della presente legge.

Non si passa più dallo sportello unico comunale per l'Edilizia

1. La denuncia dei lavori e la trasmissione del progetto devono avvenire secondo le modalità indicate dal relativo regolamento regionale di attuazione della presente legge.
2. Ogni modifica strutturale, planimetrica od architettonica che si debba introdurre e che sia afferente alle vigenti norme sismiche, deve essere oggetto di variante progettuale da denunciarsi con le modalità e le tipologie contenute nel regolamento regionale di attuazione della presente legge, con espresso riferimento al progetto principale.
3. Il Servizio tecnico regionale, attraverso la piattaforma di cui all'articolo 1, acquisisce al protocollo, in modo automatico, la denuncia e gli atti progettuali. Effettuate le verifiche, secondo le modalità indicate nel regolamento regionale, restituisce, in via telematica, il progetto vidimato digitalmente, con l'esito dell'istruttoria.
4. Il progettista strutturale è tenuto a trasmettere allo Sportello unico per l'edilizia, qualora già istituito, o, comunque, all'amministrazione comunale, copia digitale dell'istanza, di tutti gli allegati progettuali vidimati e dell'attestato di esito dell'istruttoria. La copia può essere consegnata su supporto digitale (ad es. cd/rom, dvd/rom), ovvero inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) ai comuni che provvederanno ad archiviare nelle forme di legge.
5. L'autorizzazione rilasciata dal Servizio tecnico regionale, di cui al comma 3, costituisce l'autorizzazione preventiva di cui all'articolo 18 della l. 64/1974 e all'articolo 94 del d.p.r. 380/2001, fermo restando l'obbligo dell'ottenimento del titolo abilitativo per la realizzazione dell'intervento previsto dalle vigenti norme urbanistiche.
6. Il direttore dei lavori, prima del loro inizio, è tenuto a indicarne la data nella comunicazione, da trasmettere con apposita istanza telematica, al Servizio tecnico regionale. L'istanza di inizio lavori deve riportare anche la data e il numero del permesso di costruire o del titolo abilitante rilasciato dal Comune in cui ricade l'opera da realizzare.
7. Copia cartacea del provvedimento autorizzativo, su cui è apposto il timbro digitale che consente di risalire agli elaborati progettuali originali depositati presso il Servizio tecnico regionale, deve essere custodito in cantiere per le verifiche di legge ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 66 del d.p.r. 380/2001.



L'art. 66 del dpr 380 si riferisce alle costruzioni di cui all'art. 53 comma 1 dello stesso dpr, che sono:

- strutture in c.a. normale
- strutture in c.a.p.
- strutture metalliche.

Le verifiche citate sono quelle indicate dall'art.65 commi 3 e 4 del dpr 380 e dal giornale dei lavori.
Domanda: **per le strutture in legno o in muratura, questo comma 7 come si applica?**

1. Il progetto deve avere carattere esecutivo e deve essere redatto secondo i contenuti dell'articolo 17 della l. 64/1974, ovvero dell'articolo 93 del d.p.r. 380/2001, e delle altre norme in materia (d.lgs. 163/06, d.p.r. 207/2010, decreti ministeriali, normative tecniche) e deve comprendere tutti gli elaborati richiesti dal decreto ministeriale 14 gennaio 2008, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, e, comunque, secondo quanto riportato negli allegati al regolamento regionale.
2. La denuncia deve contenere, tra l'altro, la dichiarazione di responsabilità, resa da tutti i tecnici che sono intervenuti nella progettazione, ognuno per le parti di propria competenza, attestante la redazione del progetto in conformità alla l. 64/1974, ovvero alla parte II, capo IV, sezione I, del d.p.r. 380/2001, e dei relativi decreti ministeriali e delle altre norme in materia (d.lgs. 163/06, d.p.r. 207/2010, DD.MM. normative tecniche) e che tale progetto è corrispondente a quello presentato per l'ottenimento del titolo abilitativo all'intervento, previsto dalle vigenti norme urbanistiche. Inoltre, ai fini dell'effettuazione delle verifiche, è indispensabile l'indicazione della classificazione della tipologia di intervento e della classificazione tipologica dell'opera, come previsto dal regolamento regionale.

DICHIARAZIONI DEL PROGETTISTA STRUTTURALE

- La progettazione strutturale è stata effettuata sulla scorta dei risultati della relazione geologica e della relazione sulla pericolosità sismica di base predisposte dal Geologo a tal fine incaricato

Gli elaborati progettuali redatti dal sottoscritto e relativi alle opere di cui sopra sono stati redatti nel pieno rispetto delle seguenti Leggi e Regolamenti:

- a) D.M. 14/01/2008, Circolare 02.02.2009 n. 617 C.S.LL.PP.
 b) D.M. 14/09/2005
 c) D.M. 16/01/1996



Dove si trova l'attestazione di corrispondenza con il progetto presentato per il P.C. ??

Art. 5
(Progetto ed allegati)

3. Se l'intervento è relativo ad opere di sopraelevazione di cui all'articolo 90, comma 1, del d.p.r. 380/2001, al progetto esecutivo deve essere allegato un certificato di responsabilità, redatto dal progettista secondo quanto stabilito dal regolamento regionale. Tale certificazione sostituisce quella prevista dall'articolo 90, comma 2, del d.p.r. 380/2001.

Art. 90 (L) - Sopraelevazioni

(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 14)

1. È consentita, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti:
 - a) la sopraelevazione di un piano negli edifici in muratura, purché nel complesso la costruzione risponda alle prescrizioni di cui al presente capo;
 - b) la sopraelevazione di edifici in cemento armato normale e precompresso, in acciaio o a pannelli portanti, purché il complesso della struttura sia conforme alle norme del presente testo unico.
2. L'autorizzazione è consentita previa certificazione del competente ufficio tecnico regionale che specifichi il numero massimo di piani che è possibile realizzare in sopraelevazione e l'idoneità della struttura esistente a sopportare il nuovo carico.



L'art. 90 è di rango legislativo (L) e pertanto non può essere modificato. Di conseguenza la certificazione prevista dal comma 2 non può essere demandata ai progettisti ma deve rimanere di competenza dell'ufficio tecnico regionale.

1. Il Servizio tecnico regionale effettua verifiche sulle opere denunciate, su quelle in corso d'opera e sulle opere ultimate, per accertare la conformità al progetto autorizzato e alle norme tecniche, con specifico riferimento alla l. 64/1974, alla parte II, capo IV, sezione I del d.p.r. 380/2001 e dei relativi decreti ministeriali applicativi.
2. Le verifiche sono eseguite secondo quanto specificato dal regolamento regionale, anche con il supporto della piattaforma di cui all'articolo 1. L'utilizzo di tale procedura garantisce l'uniformità dei dati che i progettisti trasmettono al Servizio tecnico regionale e, di conseguenza, l'uniformità della valutazione. ^(*) I dati trasferiti dai progettisti mediante la piattaforma consentono, inoltre, ai fini della verifica ^(**) elaborazioni indipendenti, secondo quanto stabilito dal paragrafo 10.1 delle NTC08 da parte di soggetti diversi dal redattore del progetto. La piattaforma esegue tali elaborazioni in modo automatico a garanzia della univocità del procedimento. ^(***)
3. Il Servizio tecnico regionale esegue, per tutte le opere, verifiche preliminari di conformità dei progetti alle norme tecniche. Le verifiche vengono condotte in modo automatico attraverso i dati inseriti nel sistema informatico con la procedura definita dal regolamento regionale. Esse sono propedeutiche per la verifica sostanziale che il Servizio tecnico regionale provvede ad effettuare istruendo, nel merito, gli atti progettuali.
4. L'atto autorizzativo è rilasciato all'esito della verifica preliminare di conformità e della verifica sostanziale, così come disciplinato specificatamente dal regolamento regionale.

(*) Qui si da per scontato che i dati inseriti dai progettisti siano esatti.

(**) Questo non è assolutamente possibile! I dati inseriti nella piattaforma non permettono elaborazioni indipendenti da parte di terzi. Tale eventualità sarebbe possibile soltanto curando la completezza dei dati di input contenuti nella relazione di calcolo strutturale.

(***) Non ha assolutamente nessun senso, in virtù di quanto specificato nella nota precedente.



SVOLTO O SUPERATO ??

Se "SVOLTO" allora il controllo sostanziale si farà in ogni caso.

Se "SUPERATO" il controllo sostanziale sarà subordinato all'esito positivo del controllo preliminare.

propedeutico

Che serve di introduzione allo studio di una scienza, di una disciplina: insegnamento p.; lezioni, nozioni p.; biennio p., in alcune facoltà universitarie, i primi due anni di studi; in genere, corso p., che deve necessariamente essere svolto o superato preliminarmente per poter proseguire negli studi. Meno com. con il sign. più generico di introduttivo, preliminare: non mi fermo a questa analisi p. e procedo oltre (B. Croce). ♦ Avv. **propedeuticamente**, con carattere propedeutico, in funzione propedeutica.

1. Gli adempimenti previsti dalla l. 1086/1971, ovvero dagli articoli 65 e 67 del d.p.r. 380/2001, sono effettuati presso il Servizio tecnico regionale, con le modalità previste dal regolamento regionale di attuazione.


REGOLAMENTO REGIONALE

“PROCEDURE PER LA DENUNCIA, IL DEPOSITO E L'AUTORIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CARATTERE STRUTTURALE E PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE IN PROSPETTIVA SISMICA” DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N. 37 DEL 28 DICEMBRE 2015.

ART. 5

DENUNCIA E TRASMISSIONE DEI PROGETTI

17. Il direttore dei lavori incaricato, prima di dare inizio ai lavori autorizzati e, verificato l'avvenuto deposito della dichiarazione del costruttore di cui al precedente comma 4, deve comunicare, al Servizio Tecnico Regionale la data di inizio lavori, tramite apposita istanza digitale.



4. Tutti i file di seguito descritti devono essere presentati in forma elettronica e devono essere redatti in formato PDF/A e sottoscritti con firma digitale, o altra firma elettronica qualificata, ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale. Anche l'eventuale documentazione allegata agli atti oggetto di trasmissione (esempio: i certificati rilasciati dal laboratorio autorizzato per la certificazione delle prove sui materiali impiegati) dovranno essere firmati digitalmente;



NON ESISTE, PERTANTO, ALL'INTERNO DEL R.R. , UNA DESCRIZIONE PER LA PROCEDURA DA SEGUIRE PER GLI ADEMPIMENTI DELL'IMPRESA.

TROVA, IN QUESTO CASO, APPLICAZIONE L'ART.19 DELLA LR37/2015 ?

LEGGE REGIONALE

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE N. 35 DEL 19 OTTOBRE 2009 E S.M.I.

Art. 19
(Norma di rinvio)

1. Per quanto non disposto dalla presente legge e dal regolamento regionale di attuazione, trova applicazione la normativa statale vigente in materia.



OCCORRE INVIARE GLI ADEMPIEMENTI ALLO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA DEL COMUNE COMPETENTE CHE DEPOSITA E PROVVEDE A TRASMETTERNE COPIA AL STR COME RICHIESTO DAL DPR 380 ??

Art. 8

(Relazione a struttura ultimata)

1. Il direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 6 della l. 1086/1971, ovvero dell'articolo 65, comma 6, del d.p.r. 380/2001, deve depositare presso il Servizio tecnico regionale, in via telematica tramite la piattaforma di cui all'articolo 1, entro sessanta giorni dalla fine dei lavori strutturali, la relazione a struttura ultimata, comprensiva dei certificati di laboratorio relativi alle caratteristiche dei materiali impiegati, per come previsto dalle norme tecniche in materia.
2. Il direttore dei lavori, dopo avere ricevuto il visto di deposito del Servizio tecnico regionale, deve trasmettere copia della relazione al collaudatore designato, al fine della redazione del certificato di collaudo statico.

ART. 10

RELAZIONE A STRUTTURA ULTIMATA

1. La relazione a struttura ultimata viene trasmessa secondo le modalità previste dall'art. 8 della legge regionale n. 37/2015 e secondo i contenuti di cui all'art. 11 della medesima legge. Il servizio tecnico regionale, una volta controllata la completezza della documentazione ne attesta l'avvenuto deposito.
2. Il Direttore dei Lavori nella relazione deve giustificare, relativamente a tempi e modalità, il tipo di controllo effettuato per i materiali messi in opera, fornendo opportuno riscontro numerico di rispondenza dei risultati ottenuti con le prove effettuate, con quanto previsto dalle NTC08. I certificati dei risultati sulle prove dei materiali dovranno riportare gli estremi dei verbali di prelievo dei materiali utilizzati.
3. Le prove sui materiali (schiacciamento dei cubetti di calcestruzzo e prove sull'acciaio) non dovranno riportare una data oltre sei mesi dalla data del prelievo, in considerazione dei principi stabiliti dalla Circolare Ministeriale n. 617/2009 paragrafo C11.2.5.3. Alla relazione va allegato il controllo di accettazione ai sensi di quanto disposto dal capitolo 11 delle NTC2008.

1. Il collaudo statico deve essere eseguito, anche se non concernente l'articolo 7 della l. 1086/1971 e l'articolo 67 del d.p.r. 380/2001, per tutte le opere di cui alla presente legge regionale e disciplinate dalla normativa sismica e, nello specifico, dal D.M. 14 gennaio 2008.
2. Il certificato di collaudo delle opere, di cui al comma 1, deve essere depositato, nei tempi previsti dell'articolo 67, comma 5, del d.p.r. 380/2001, al Servizio tecnico regionale, in **via telematica tramite la piattaforma** di cui all'articolo 1.
3. Le modalità di scelta del tecnico incaricato del collaudo statico delle opere e i suoi adempimenti sono indicati nella normativa vigente in materia e dal regolamento regionale di attuazione. Il soggetto incaricato, singolo professionista, deve essere in possesso dei requisiti specifici previsti dalla legge vigente.

ART. 11
COLLAUDO STATICO

1. Il collaudo statico, di cui agli artt. 9 e 11 della legge regionale n. 37/2015 deve essere eseguito, da un singolo professionista, in base alle proprie competenze, iscritto al relativo Albo da almeno dieci anni e che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera, in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti in materia.
2. Per opere non disciplinate dal Codice degli Appalti pubblici e dalle direttive connesse, quando la figura del Committente e del Costruttore coincidono, è fatto obbligo al committente/costruttore di richiedere al competente Ordine Professionale provinciale la nomina di una terna di professionisti fra i quali scegliere il collaudatore.
3. Quanto previsto al comma 2 viene applicato anche alle opere in sanatoria realizzate prive della figura del direttore dei lavori.
4. **Il collaudo viene trasmesso dal collaudatore statico, in via telematica tramite la piattaforma informatica,** secondo le modalità previste dall'art. 9 della legge regionale n. 37/2015 e secondo i contenuti di cui all'art. 11 della medesima legge. Il servizio tecnico regionale, una volta controllata la completezza della documentazione, ne attesta l'avvenuto deposito.
5. Per le opere disciplinate dal D.P.R. 380/2001 – Parte II – Capo II (legge 1086/1971), per le quali è stato comunicato l'inizio dei lavori o la fine degli stessi, il Servizio Tecnico Regionale effettua, con cadenza semestrale, un monitoraggio al fine di accertare l'avvenuta ottemperanza, anche temporale, a quanto disposto dagli art. 65 e 67 del DPR 380/2001 (ex artt. 6 e 7 della legge 1086/1971) e dal D.M. 14.01.2008, informandone, in caso di inosservanza, l'amministrazione comunale sul cui territorio insistono le opere, per i provvedimenti di competenza.

Art. 10
(Certificato di idoneità statica)

- Il certificato di idoneità statica relativo ad edifici, deve essere depositato presso il Servizio tecnico regionale in via telematica tramite la piattaforma di cui all'articolo 1, solo ed esclusivamente se a supporto di una pratica di condono edilizio ai sensi della l. 47/1985 e della l. 724/1994, nonché del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni dalla legge novembre 2003, n. 326. L'istanza di condono presentata al comune, deve essere allegata dal professionista al certificato, ovvero il professionista dovrà riportarne gli estremi amministrativi nel certificato.



Nel sistema SISMI.CA. non è presente una parte dedicata all'inserimento del certificato di idoneità statica, così come indicato al comma 1 di questo articolo né è possibile aprire una "istanza secondaria" trattandosi di opere non trasmesse telematicamente o realizzate abusivamente e poi condonate.

1. I progettisti hanno la responsabilità diretta della conformità delle opere progettate alle norme contenute nella l. 64/1974, ovvero alla parte II, capo IV, sezione I, del d.p.r. 380/2001, dei relativi decreti ministeriali e normative tecniche vigenti in materia di edilizia sismica.
2. Il costruttore, il direttore dei lavori ed il collaudatore, ciascuno per le proprie competenze, hanno la responsabilità diretta delle conformità delle opere realizzate al progetto autorizzato.
3. Il direttore dei lavori, nel redigere la relazione a struttura ultimata, e il collaudatore statico, nel redigere la relazione di collaudo, devono anche attestare che le opere sono state seguite in conformità al progetto autorizzato, nel rispetto delle norme tecniche di esecuzione ed applicando le corrette norme costruttive. Il collaudatore, altresì, deve specificatamente attestare nel proprio certificato di collaudo la rispondenza dell'opera eseguita alle norme del capo IV del d.p.r. 380/2001, al fine dell'utilizzazione degli edifici, ai sensi dall'articolo 62 dello stesso d.p.r. e dell' articolo 28 l. 64/1974.
4. Per le opere non soggette alla l. 1086/1971 o alla parte II, capo II del d.p.r. 380/2001, ma comunque soggette a collaudo ai sensi delle NTC 2008, il direttore dei lavori, entro sessanta giorni dall'ultimazione degli stessi, è tenuto ad inviare al collaudatore, comunicazione dell'avvenuta ultimazione, nonché una dichiarazione di rispondenza delle opere eseguite alla normativa sismica ed al progetto depositato. Tale dichiarazione di rispondenza costituirà documentazione allegata al collaudo statico redatto dal collaudatore, ai sensi di quanto disciplinato dalle NTC 2008 e dall' articolo 9, comma 1, della presente legge.
5. Per le opere che non sono soggette a collaudo statico ai sensi delle NTC 2008, il direttore dei lavori deve trasmettere al Servizio tecnico regionale, entro sessanta giorni dall'ultimazione degli stessi, apposita dichiarazione, attestante la conformità dei lavori eseguiti al progetto depositato ai sensi della normativa sismica.



Chiarimento necessario:

se per esempio, si tratta di un intervento locale, inquadrato come opera minore, quando il Servizio tecnico regionale riceve la dichiarazione in oggetto, a quale pratica la deve associare, non essendo stata l'opera minore sottoposta ad autorizzazione da parte dello stesso Servizio?

ART. 8

MODALITA' E CRITERI DELLE VERIFICHE


1. Premesso che per tutte le opere di cui all'art. 3 della legge regionale n. 37/2015 il Servizio Tecnico Regionale esegue le verifiche volte all'emissione del provvedimento di autorizzazione/diniego, per le opere classificate ai sensi dell' art. 2 lettera a) edifici e b) ponti e per tutte le classi d'uso, vengono eseguite verifiche preliminari di conformità dei progetti. Dette verifiche sono eseguite come di seguito:
 - accertamento della completezza degli elaborati e della documentazione allegata;
 - istruttoria degli elaborati allegati all'istanza;
 - controlli effettuati dalla piattaforma SISMI.CA, che esegue in modo automatizzato la verifica mediante un controllo dei dati progettuali immessi dal progettista strutturale con riferimento a quanto stabilito dalla normativa tecnica vigente, verificandone la plausibilità nonché l'ammissibilità dei metodi di analisi impiegati, in rapporto a quanto espressamente prescritto dalla norma tecnica vigente in materia.
2. La verifica preliminare di cui al comma precedente, effettuata anche con l'ausilio della piattaforma SISMLCA, strumento di supporto all'attività del Servizio Tecnico Regionale, è funzionale al fine del rilascio dell'atto autorizzativo/diniego/integrazione.
3. Il Servizio Tecnico Regionale provvede, quindi, ai fini del rilascio dell'atto autorizzativo/diniego/integrazione, alla ulteriore verifica dei progetti, procedendo all'istruttoria di merito degli atti progettuali, volta a verificare:
 - a) la plausibilità del sito sotto l'aspetto geologico e geotecnico e la scelta del sistema strutturale ai fini della resistenza sismica;
 - b) il rispetto delle norme tecniche ai sensi della normativa vigente attraverso la verifica delle ipotesi di carico, dei criteri di calcolo e delle modalità di verifica delle strutture in elevazione e in fondazione;
 - c) la conformità degli elementi strutturali e dei particolari costruttivi adottati al fine della realizzazione dello schema resistente previsto.
4. Il rilascio dell'autorizzazione/diniego/integrazione avviene, per come previsto dall'art. 94 comma 2 del D.P.R. 380/2001, entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, da parte del Servizio Tecnico Regionale, di cui all'art. 5 del presente regolamento. Tale termine è fissato in 40 giorni nel caso di richiesta di procedura d'urgenza con maggiorazione della relativa tariffa di istruttoria.
5. Anche i progetti per i quali è richiesta eventuale approvazione in sanatoria sono oggetto di verifica ai sensi dei commi 1, 2 3. In caso di verifica con esito favorevole è rilasciata "autorizzazione in sanatoria" che viene notificata dal Servizio Tecnico Regionale oltre che al comune competente anche all'Autorità Giudiziaria.




In questo caso,
“verificando la scelta del
sistema progettuale” non si
rischia di condizionare
l'intero operato del
progettista che rimane il
solo responsabile per
l'opera?



Dunque se la verifica della
sanatoria presenta esito
sfavorevole non verrà segnalato
nulla alle Autorità Giudiziarie?
*Ciò sembra un controsenso in
quanto proprio le opere non sanate
dovrebbero essere quelle
segnalate.*





COME CAMBIA L'ITER PROCEDURALE CON LA LR37/2015 E CON SISMI.CA.

SOGGETTI INTERAGENTI CON SIMI.CA

Il Progettista strutturale è il professionista che presenta le istanze di autorizzazione sismica, creando un nuovo fascicolo per l'istanza; può presentare anche altre istanze collegate all'istanza principale (ad esempio la comunicazione di integrazione o la rettifica). Per ogni istanza è necessario presentare un'opera progettuale.

Il Direttore dei lavori è il professionista che presenta le istanze di inizio lavori, fine lavori e variante strutturale. Il Direttore lavori diventa l'attore principale del fascicolo dal momento in cui l'istanza di autorizzazione sismica è approvata dal funzionario. L'istanza di fine lavori strutturali riporta come allegato la relazione di struttura ultimata.

Il Collaudatore è il soggetto che presenta le istanze di collaudo statico. Il Collaudatore interviene nel fascicolo dal momento in cui l'istanza di autorizzazione sismica è nello stato di fine lavori strutturali. L'istanza di collaudo statico riporta come allegato la relazione di collaudo statico.



ISTANZA "RICHIEDA AUTORIZZAZIONE SISMICA"

AGGIORNA

FASCICOLO



ISTANZE SECONDARIE



COLLAUDATORE



ISTANZA DI COLLAUDO



AGGIORNA



COME SI OPERA NEL CASO DI PRATICHE APPROVATE IN SI-ERC MA NON ANCORA ULTIMATE?

IL REGOLAMENTO E LA LEGGE DESCRIVONO PROCEDURE COMPLETAMENTE DIVERSE.

LEGGE REGIONALE

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE N. 35 DEL 19 OTTOBRE 2009 E S.M.I.

Art. 16

(Attuazione procedure)

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, per le opere di cui all'articolo 3, per le quali denuncia e progetto risultano acquisiti al protocollo del Servizio tecnico regionale, sino alla data di entrata in vigore della presente legge e del relativo regolamento di attuazione continuano ad applicarsi le modalità stabilite dalla legge regionale 19 ottobre 2009, n. 35 (Procedure per la denuncia, il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica) e dal regolamento regionale 28 giugno 2012, n. 7 (Procedure per la denuncia, il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica di cui alla Legge regionale n. 35 del 19 ottobre 2009". Abrogazione regolamento regionale n. 18 dell'1 dicembre 2009), fino all'ultimazione dei lavori e del collaudo, se previsto, delle citate opere.

REGOLAMENTO REGIONALE

"PROCEDURE PER LA DENUNCIA, IL DEPOSITO E L'AUTORIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CARATTERE STRUTTURALE E PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE IN PROSPETTIVA SISMICA" DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N. 37 DEL 28 DICEMBRE 2015.

ART. 19

ATTUAZIONE PROCEDURE

(riferimento all'art. 16 della legge regionale n. 37/2015)

1. I progetti presentati prima dell'entrata in vigore della legge n. 37/2015 e del presente regolamento dovranno essere trasmessi utilizzando la procedura di cui al sistema informatico SI.ERC che resterà in vigore fino all'ottenimento del dispositivo conclusivo quale: deposito/autorizzazione/rigetto da parte del Servizio Tecnico Regionale. I successivi atti amministrativi (inizio lavori, relazione a struttura ultimata, collaudo ecc.) dovranno essere trasmessi utilizzando la piattaforma SI.SMICA.

LA PIATTAFORMA TELEMATICA SISMI.CA

REGIONE CALABRIA **SISMI.CA**
Sistema Informativo per l'analisi strutturale ed il monitoraggio degli interventi in Calabria

Home Nuovo fascicolo Le mie istanze I miei fascicoli Ricerca altro fascicolo **Account LogOut ?**

Fascicoli 

22	Approvato
3	Bozza
2	Collaudo statico lavori
7	Lavori in corso
1	Respinto
1	Variazione soggetti in corso
1	Fine lavori strutturali

Istanze 

3	Bozza
6	Approvata
1	Respinta

Scadenze 

Data	Istanza	Tipo	Comune	Committente	Stato
	x	x	x	x	x

Pagina 1 di 0 >> >> 5 Nessuna scadenza trovata

Ultimi eventi mie istanze 

Data	Istanza	Tipo	Evento	Committente	Comune
	x	x	x	x	x

Pagina 1 di 0 >> >> 5 Nessun iter trovato

SISMI.CA V. 1.00-b142 compilata il:06-02-2017 16:03:35 - SISMI.CA - Sistema Informativo per l'analisi strutturale ed il monitoraggio degli interventi in Calabria
© 1998 - 2014 Sinergis S.r.l. Tutti i diritti riservati.

 **SINERGIS**
UNIONE EUROPEA

"Bozza" o "Collaudo statico"	Progettista strutturale	non è possibile aggiungere istanze secondarie
"In corso di Variazione"	Progettista strutturale	Comunicazione generica, Proposta di variante
"Aperto"	Progettista strutturale	Comunicazione generica, Rinuncia lavori, Proposta di rettifica
"Istruttoria"	Progettista strutturale	Comunicazione generica, Rinuncia lavori, Proposta di rettifica, Comunicazione di integrazione documentale
"Approvato"	Progettista strutturale	Comunicazione generica, Variazione di ruoli e soggetti, Proposta di variante

"Approvato"	Direttore lavori	Proposta di variante, Comunicazione di inizio lavori
"Approvato"	Collaudatore	Proposta di variante, Comunicazione generica, Variazione di ruoli e soggetti
"Blocco lavori"	Progettista strutturale	Comunicazione generica, Variazione di ruoli e soggetti

"Lavori in corso"	Progettista strutturale	Proposta di variante, Comunicazione generica, Variazione di ruoli e soggetti
"Lavori in corso"	Direttore lavori	Proposta di variante, Comunicazione generica, Variazione di ruoli e soggetti, Relazione a struttura ultimata (fine lavori)
"Fine lavori strutturali"	Collaudatore	Relazione di collaudo statico

NON PIU' NECESSARIO!

LA PROCEDURA TRANSITORIA PREVISTA DALL'ART.13 DEL R.R. E DALL'ART.17 DELLA LR37 NON HA MAI AVUTO APPLICAZIONE.

Nuova istanza Richiesta di autorizzazione sismica

Identificazione del progetto

Tipo intervento Edilizio

Nuova costruzione

Tipo Intervento strutturale

Nuova Struttura

Categoria dell'opera

Edifici

Vita Nominale (Vn) dell'opera

50

Conferma



Quale è la classe d'uso dell'opera ?

Classe II - Costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti, senza contenuti pericolosi

Classe d'uso dell'opera nel suo contesto

Normali affollamenti, senza contenuti pericolosi e funz. pubbliche/sociali essenziali

Tipo della costruzione

Opere ordinarie

Quota altimetrica S.L.M.

50

L'opera ricade nell'elenco A o B di cui alla Del. G.R. 14/07/2014 n° 292 ?

L'opera è consistente (altezza massima Hmax > 11m o volumetria strutturale > 3000 m³) ?

Urgente Sanatoria


Si No
 Si No

Descrizione dell'intervento

NUOVA COSTRUZIONE IN C.A. A 3 PIANI F.T.

Opere funzionalmente collegate

L'istanza è collegata ad altre opere progettuali?



INSERIMENTO DELLE GENERALITA' RELATIVE AI SOGGETTI INTERESSATI NEL FASCICOLO

Richiesta di autorizzazione sismica n° 2172/2017 in stato BOZZA

Numero di protocollo non assegnato

Dati sintetici

Classe II

Tipo di intervento strutturale: Nuova Struttura

Urgente Sanatoria



Descrizione dell'intervento

NUOVO PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO A DUE PIANI F.T. DESTINATO A CIVILE ABITAZIONE NEL COMUNE DI BOVALINO

N. pratica: 1017/2017
N. fascicolo: [1071/2017](#)
In stato: BOZZA

Visualizza: Dettaglio istanza Atti Iter

Soggetti

[Committente](#)
 [Appaltatore](#)
 [Altri Soggetti](#)
 [Prog. Strutt.](#)

Soggetti - Committente

Cognome/Rag. sociale *	Nome	Sede Legale - Comune	Indirizzo
TEDESCO	GIUSEPPE		
Legale Rappresentante	Domiciliato in *	Indirizzo *	
	ARDORE	C.DA SERRA	
Nato a *	Nato il *	Codice Fiscale/P. IVA *	Telefono *
LOCRI	21/06/1971	TDSGSP71H21D9760	3488102921

The screenshot shows a software application window. On the left is a vertical sidebar with a list of menu items. Some items have green icons next to them. A green oval highlights the 'Dichiarazioni' item, which is also the active tab in the main panel. The main panel has a blue header bar with the title 'Dichiarazioni' and a help icon. Below the header is a section titled 'Dichiarazioni' with two main categories: 'OPERE ORDI' and 'OPERE STRA'. Under 'OPERE ORDI', there is a list of checkboxes for different types of structures. Under 'OPERE STRA', there is a section titled 'Strutture Osp' with a list of checkboxes for hospital structures.

- ⊖ Soggetti
- ▶ Committente
- ▶ Appaltatore
- ▶ Altri Soggetti
- ▶ Prog. Strutt.
- ▶ Geologo
- ▶ Direttore Lavori
- ▶ Collaudatore
- ▶ Dichiarazioni**
- ④ Opera Progettuale
- ▶ Allegati
- ▶ Dati Economici

Dichiarazioni

Dichiarazioni

OPERE ORDI

- Edifici per uso
- Edifici per uso
- Muri di sostegni
- Ponti che non
- Manufatti vari
- Opere idrauliche
- Altre opere non

OPERE STRA

Strutture Osp

- a) Ospedali
- b) Strutture sa
- c) Sedi A.S.P.
- d) Ospedali

DICHIARAZIONI DEL PROGETTISTA STRUTTURALE

La progettazione strutturale è stata effettuata sulla scorta dei risultati della relazione geologica e della relazione sulla pericolosità sismica di base predisposte dal Geologo a tal fine incaricato

Gli elaborati progettuali redatti dal sottoscritto e relativi alle opere di cui sopra sono stati redatti nel pieno rispetto delle seguenti Leggi e Regolamenti:

- a) D.M. 14/01/2008, Circolare 02.02.2009 n. 617 C.S.LL.PP.
- b) D.M. 14/09/2005
- c) D.M. 16/01/1996

DICHIARAZIONI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore dichiara:

- a) Di accettare il progetto esecutivo redatto dal progettista strutturale
- b) Che la presente costituisce anche denuncia ai sensi e per gli effetti dell'art. 65 del D.P.R. 380/2001 (ex art. 4 legge n. 1086/1971)

DICHIARAZIONI DEL GEOLOGO

- Che il soggetto è il redattore della relazione geologica finalizzata alla progettazione delle opere;

Che ai sensi dell'art. 4 comma 3 del Regolamento Regione n. 15 del 29.11.2016, gli elaborati progettuali redatti dal sottoscritto e relativi alle opere di cui sopra sono stati redatti nel pieno rispetto delle seguenti Leggi e Regolamenti:

- a) D.M. 14/01/2008, Circolare 02.02.2009 n. 617 C.S.LL.PP.
 b) D.M. 14/09/2005
 c) D.M. 16/01/1996

DICHIARAZIONI DEL COLLAUDATORE

Il collaudatore dichiara.

- a) di accettare l'incarico di collaudare l'opera di cui trattasi
 b) di essere iscritto al proprio Albo Professionale da almeno dieci anni
 c) di non avere partecipato alla progettazione, né di partecipare alla direzione dei lavori e all'esecuzione dell'opera

DICHIARAZIONI DEL COMMITTENTE/RUP

Il committente/RUP dichiara:

- a) di designare (giusta specifica delega) il progettista strutturale alla trasmissione del progetto esecutivo utilizzando la piattaforma SISMI.CA
- b) Che le opere sono/saranno dirette dal Direttore dei Lavori designato nella sezione "Dati del Direttore dei lavori";
- c) Che non viene comunicato il nominativo dell'appaltatore, non rientrando i lavori tra quelli previsti dall'art. 65 comma 1 del D.P.R. n.380 del 06/06/2001;
- d) Che, ricorrendo le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della legge n. 1086/71, gli adempimenti relativi agli artt. 4,6, e 7 della predetta legge verranno effettuati presso gli uffici tecnici dell'Ente;
- e) Che per tali opere il Collaudatore designato è il soggetto indicato nella sezione "Dati del Collaudatore";
- f) Che i lavori sono/saranno eseguiti dall'impresa indicata nella sezione "Dati dell'appaltatore";
- g) Di aver incaricato i tecnici, in qualità di progettisti, indicati alla sezione "ALTRI SOGGETTI";
- h) Che il progetto definitivo dell'intervento sopra riportato è stato avviato con norme tecniche antecedenti all'entrata in vigore della revisione generale delle norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 14 settembre 2005;
- i) Che, come previsto dal comma 3 dell'art. 20 del Decreto Legge 31.12.2007 n. 248, convertito con Legge n. 31 del 28.02.2008 e succ. modif. e integr., la progettazione esecutiva e il prosieguo dell'iter fino al collaudo avverranno nel rispetto delle predette norme tecniche utilizzate per la stesura del progetto definitivo;



***IL PROGETTISTA EFFETTUÀ TALI DICHIARAZIONI PER CONTO DEL COMMITTENTE.
MA IL COMMITTENTE NON FIRMA A QUESTO PUNTO PIU' NULLA.***

***CI SI BASA SOLO SULLA DELEGA GIA' FIRMATA DAL COMMITTENTE NELLA QUALE NON VIENE
RIPORTATATO ESPlicitAMENTE CHI DEVE ESSERE IL COLLAUDATORE O L'IMPRESA
ESECUTRICE.***

***PERTANTO IL PROGETTISTA, DOPO AVER RICEVUTO LA DELEGA DAL COMMITTENTE (CHE NON
AVRA' PIU' MODO DI CONTROLLARE O FIRMARE PIU' NULLA), POTREBBE, DI FATTO, SCEGLIERE
IL COLLAUDATORE O L'IMPRESA.***

*DELEGA (PER COME FORMULATA) ASSOLUTAMENTE NON IN GRADO DI CONFERIRE AL PROGETTISTA ALCUN
POTERE DI NOMINA DELL'IMPRESA E DEL COLLAUDATORE. IN CASO DI CONTENZIOSO, PER ESEMPIO, TRA IMPRESA
E COMMITTENTE SI POTREBBE COMPROMETTERE LA LICEITA' DELL'INTERO FASCICOLO.*

Alla DIC_DEL_PRO
Regione Calabria
Servizio Tecnico Regionale di

I..... sottoscritt..... committente/R.U.P.(1)

delle opere relative all'intervento

....., da

realizzarsi nel Comune di, accettato il

progetto esecutivo delle strutture redatto da:

CALCOLATORE DELLE STRUTTURE:

..... N(1)..... dell'Albo Provinciale di,

domiciliato a Via.....

DELEGA

il predetto progettista ad inserire in SISMI.CA i dati relativi alla pratica ed ai progetti per come redatti.

..... li

IL COMMITTENTE/R.U.P.(1)



*QUESTA DELEGA E' QUELLA GIA' IMPIEGATA PER IL SISTEMA SI-ERC DOVE, PERO', IL COMMITTENTE, ALLA
FINE DELLA TRASMISSIONE TELEMATICA, FIRMAVA LA RICEVUTA E POTEVA CONTROLLARE IL
NOMINATIVO DEL COLLAUDATORE E DELL'IMPRESA.*

UNA POSSIBILE ALTERNATIVA ALLA DELEGA FORNITA DAL SISTEMA SISMI.CA.

Alla

Regione Calabria
Servizio Tecnico Regionale di

DIC_DEL_PRO

.....I..... sottoscritt..... committente/R.U.P.(1)

delle opere relative all'intervento

da

realizzarsi nel Comune di, accettato il

progetto esecutivo delle strutture redatto da:

CALCOLATORE DELLE STRUTTURE:

.....N(1)..... dell'Albo Provinciale di,

domiciliato a Via..... Tel

DELEGA

il predetto progettista ad inserire in SISMI.CA i dati relativi alla pratica ed ai progetti per come redatti ed in particolare a riportare quale

collaudatore dell'opera l'ing. _____ iscritto al _____

appaltatore delle opere l'impresa _____

direttore dei lavori _____



IL COMMITTENTE/R.U.P.(1)

Allegati							
	Tipo Allegato	Nome File	Firma s/n	Inserito	file p7m	Originale	Elimina
	Delega del committente	170118 0515 Ldl Italiano.pdf.p7m.p7m		26/02/2017			
	Dichiarazione marca bollo	170118 0515 Ldl Italiano.pdf.p7m.p7m		26/02/2017			
	Relazione tecnica	170118 0515 Ldl Italiano.pdf.p7m.p7m		26/02/2017			
	Relazione sui materiali impiegati	170118 0515 Ldl Italiano.pdf.p7m.p7m		26/02/2017			
	Elaborati grafici	170118 0515 Ldl Italiano.pdf.p7m.p7m		26/02/2017			

... Pagina 1 di 2 >> >> 5 << Visualizzati 1 - 5 di 10

Allegato generico

- Certificazione sopraelevazione
- Delega del committente
- Dichiarazione marca bollo
- Disegno tecnico
- Elaborati grafici
- Esecutivi delle strutture
- Particolari costruttivi
- Piano di manutenzione strutture
- Planimetrie
- Relazione di calcolo
- Relazione geologica
- Relazione geotecnica
- Relazione sui materiali impiegati
- Relazione sulle fondazioni
- Relazione tecnica



TUTTI I FILES DEVONO ESSERE ALLEGATI IN FORMATO PDF/A E POI FIRMATI DIGITAMENTE (*.p7m) TRANNE EVENTUALI FILES DI TIPO “DISEGNO TECNICO” I QUALI VANNO ALLEGATI IN FORMATO PDF.

3. Gli elaborati progettuali devono essere sottoscritti con firma digitale o altra firma elettronica qualificata oltre che dai tecnici intervenuti nella progettazione che li hanno redatti, coerentemente alle dichiarazioni di responsabilità rese, anche dal direttore dei lavori e dal costruttore se già individuato.
4. Tutti i file di seguito descritti devono essere presentati in forma elettronica e devono essere forniti in formato PDF/A e sottoscritti con firma digitale, o altra firma elettronica qualificata, ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale. Anche l'eventuale documentazione allegata agli atti oggetto di trasmissione (**esempio:** i certificati rilasciati dal laboratorio autorizzato per la certificazione delle prove sui materiali impiegati) dovranno essere firmati digitalmente;

TIPO ELABORATO	FIRMA DIGITALE
<i>RELAZIONI DI CALCOLO STRUTTURALE</i>	PS + DL + AP
<i>ELABORATI GRAFICI ARCHITETTONICI</i>	PA + DL + AP
<i>ELABORATI GRAFICI STRUTTURALI</i>	PS + DL + AP
<i>PIANO DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE</i>	PS + DL + AP
<i>RELAZIONE SUI MATERIALI</i>	PS + DL + AP
<i>RELAZIONE SULLE FONDAZIONI</i>	PS + DL + AP
<i>RELAZIONE GEOTECNICA</i>	PS + DL + AP
<i>RELAZIONE GEOLOGICA</i>	GE + DL + AP
<i>RELAZIONE SULLA PERICOLOSITÀ SISMICA DI BASE</i>	GE + DL + AP
<i>CERTIFICATI PROVE LABORATORIO</i>	CR + DL + AP

LEGENDA

- ✓ PS : PROGETTISTA STRUTTURALE
- ✓ PA : PROGETTISTA ARCHITETTONICO
- ✓ GE : GEOLOGO
- ✓ DL : DIRETTORE DEI LAVORI
- ✓ AP : APPALTATORE
- ✓ CR : CERTIFICATORE



**COSA SUCCIDE SE L'IMPRESA
VIENE NOMINATA DOPO³²
L'AUTORIZZAZIONE SISMICA??**

COME SI PROCEDE SE L'IMPRESA VIENE NOMINATA DOPO L'AUTORIZZAZIONE SISMICA (es. OPERA PUBBLICA) ??

ASPETTI PRATICI

COME FA L'IMPRESA ESECUTRICE A FIRMARE DIGITALMENTE GLI ELABORATI GIA' ALLEGATI E VIDIMATI DAL STR?

ASPETTI LEGALI

L'IMPRESA ESECUTRICE DOVRÀ ADEMPIERE A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 65 COMMA 1 DEL DPR 380/01.

SECONDO L'ART. 7 DELLA LR 37/15 DOVRÀ FARLO PRESSO IL SERVIZIO TECNICO REGIONALE, CON LE MODALITÀ PREVISTE DAL REGOLAMENTO REGIONALE DI ATTUAZIONE.

Art. 7

(Adempimenti legge 1086/1971 e d.p.r. 380/2001 - parte II - capo II)

1. Gli adempimenti previsti dalla l. 1086/1971, ovvero dagli articoli 65 e 67 del d.p.r. 380/2001, sono effettuati presso il Servizio tecnico regionale, con le modalità previste dal regolamento regionale di attuazione.

REGOLAMENTO REGIONALE

“PROCEDURE PER LA DENUNCIA, IL DEPOSITO E L'AUTORIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CARATTERE STRUTTURALE E PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE IN PROSPETTIVA SISMICA” DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N. 37 DEL 28 DICEMBRE 2015.

ART. 5

DENUNCIA E TRASMISSIONE DEI PROGETTI

17. Il direttore dei lavori incaricato, prima di dare inizio ai lavori autorizzati e, verificato l'avvenuto deposito della dichiarazione del costruttore di cui al precedente comma 4, deve comunicare, al Servizio Tecnico Regionale la data di inizio lavori, tramite apposita istanza digitale.

4. Tutti i file di seguito descritti devono essere presentati in forma elettronica e devono essere forniti in formato PDF/A e sottoscritti con firma digitale, o altra firma elettronica qualificata, ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale. Anche l'eventuale documentazione allegata agli atti oggetto di trasmissione (esempio: i certificati rilasciati dal laboratorio autorizzato per la certificazione delle prove sui materiali impiegati) dovranno essere firmati digitalmente:




NO!

NON ESISTE, PERTANTO, ALL'INTERNO DEL R.R., UNA DESCRIZIONE PER LA PROCEDURA DA SEGUIRE PER GLI ADEMPIMENTI DELL'IMPRESA.

EFFETTI DI SITO

AMPLIFICAZIONE SISMICA
causata dalla morfologia



AMPLIFICAZIONE SISMICA
causata dalla stratigrafia

REGOLAMENTO REGIONALE

“PROCEDURE PER LA DENUNCIA, IL DEPOSITO E L'AUTORIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CARATTERE STRUTTURALE E PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE IN PROSPETTIVA SISMICA” DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N. 37 DEL 28 DICEMBRE 2015.

ART. 4 EFFETTI DI SITO

1. Le NTC08 definiscono le azioni sismiche di progetto, in base alle quali valutare il rispetto dei diversi stati limite per le costruzioni. Tali azioni dipendono dalla pericolosità di base, riferita a condizioni di sottosuolo rigido e pianeggiante e dagli eventuali effetti di sito che possono modificare sensibilmente le caratteristiche del moto sismico atteso o produrre effetti cosismici rilevanti per le costruzioni e le infrastrutture.
2. La Regione Calabria adotta la pericolosità sismica di base definita nelle NTC08; fornisce, inoltre, un elenco aggiornato su SISMI.CA dei territori in cui sono stati effettuati studi di microzonazione sismica di dettaglio, redatti secondo le modalità definite negli “Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica” dalla Commissione Tecnica di cui all’art.5 commi 7 e 8 dell’OPCM 3907/2010 istituita dal DPCM del 21/04/2011.
3. L'allegato 1 (Valutazione degli effetti di sito per interventi di tipo edilizio) e l'allegato 2 (Valutazione degli effetti di sito per piani territoriali) al presente regolamento descrivono le analisi semplificate e specifiche da utilizzare allo scopo di valutare gli effetti di sito e la tipologia di interventi e di strutture per cui tali analisi sono richieste.
4. La scelta del livello di analisi, necessario per la definizione dell'azione sismica in superficie, e i dati, necessari ad implementarlo, dipendono sia dalla rilevanza dell'opera che dalla caratterizzazione geologica del sito, nonché, dove tale dato è presente, da quanto riportato nella carta delle *microzone omogenee in prospettiva sismica*, redatta secondo le modalità di cui al precedente comma 2.

ALLEGATO 1

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DI SITO PER INTERVENTI DI TIPO EDILIZIO

ART. 2

ANALISI SEMPLIFICATE

1. Le analisi di base seguono la procedura semplificata descritta nel paragrafo 3.2 delle NTC08. La procedura permette di ottenere lo spettro elastico di progetto in superficie a partire dalla pericolosità sismica di base su sito di riferimento rigido e pianeggiante utilizzando fattori di amplificazione stratigrafica (S_s) e topografica (S_t).

ART. 3

ANALISI SPECIFICHE

1. Le analisi specifiche permettono di ottenere lo spettro elastico di progetto e/o gli accelerogrammi in superficie a partire da una modellazione numerica o per mezzo di misure empiriche sperimentali.

EFFETTI DI SITO

ART. 5

ANALISI PER OPERE APPARTENENTI ALLA CLASSE D'USO II

1. Il livello minimo di analisi richiesto per le opere appartenenti alla classe d'uso II è il Livello base semplificato così definito nell' Art. 2 del presente allegato, nonché rappresentato negli studi di microzonazione sismica di Livello 1, redatti secondo le modalità definite negli "*Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica*", di cui alla D.G.R. n. 263 del 01.06.12 s.m.i. Fanno eccezione le opere che ricadono nelle categorie di sottosuolo S1 e S2, così come definiti nella Tab 3.2.III delle NTC08, per cui sono comunque richieste analisi specifiche.
2. Gli edifici residenziali che non soddisfano le condizioni di regolarità ai sensi del paragrafo 7.2.2 delle NTC08 e con numero di piani superiore a 6 sono assoggettati al livello di analisi per la valutazione degli effetti di sito stabilito per le classi d'uso III e IV all'Art. 6 del presente allegato.
3. Per strutture di modeste dimensioni si assume che le caratteristiche fisico-meccaniche del sottosuolo siano invariate per tutto il volume che interessa la struttura, e che l'azione sismica possa essere descritta da un unico spettro di risposta elastico.
4. Il progettista, basandosi sulla relazione geologica, dovrà valutare la possibilità di variazioni del coefficiente di amplificazione stratigrafica S_s e topografica S_t , che potrebbero richiedere la definizione di più spettri di risposta elastici all'interno dell'area di analisi.

EFFETTI DI SITO

ART. 6

ANALISI PER OPERE APPARTENENTI ALLE CLASSI D'USO III E IV

1. Il livello di analisi richiesto per le opere appartenenti alla classe d'uso III e IV va effettuato mediante Analisi Specifica, descritta all' Art. 3 del presente allegato. Il progettista decide, in base ai risultati della relazione geologica e alle informazioni, laddove disponibili, riportate negli studi di microzonazione sismica di Livello1, il tipo di analisi necessario a descrivere l'amplificazione stratigrafica e topografica. A tale proposito, qualora per il sito di progetto siano stati effettuati Studi di microzonazione sismica di Livello3, redatti in conformità agli "Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica", devono costituire documento tecnico di supporto per il progettista.

DALL'ALLEGATO 3 AL REGOLAMENTO RELATIVO ALLA LR35/2009

ART. 6

ANALISI PER OPERE APPARTENENTI ALLE CLASSI D'USO III E IV

1. Il livello di analisi richiesto per le opere appartenenti alla classe d'uso III e IV va effettuato mediante Analisi Specifica, qualora prevista dalle NTC08 e per come descritta all' Art. 3 del presente allegato.¹ Il progettista decide, in base ai risultati della relazione geologica e alle informazioni, laddove disponibili, riportate negli studi di microzonazione sismica di Livello1, il tipo di analisi necessario a descrivere l'amplificazione stratigrafica e topografica. A tale proposito Qualora per il sito di progetto siano stati effettuati Studi di microzonazione sismica di Livello3, redatti in conformità agli "Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica", devono costituire documento tecnico di supporto per il progettista.